

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 965/2000 della Commissione dell'8 maggio 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 1
- Regolamento (CE) n. 966/2000 della Commissione, dell'8 maggio 2000, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 50 000 t di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento francese ..... 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 967/2000 della Commissione, dell'8 maggio 2000, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di spazzole per capelli originarie della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia, e che chiude il procedimento concernente le importazioni di spazzole per capelli originarie di Hong Kong** ..... 4

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

##### Commissione

2000/322/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 aprile 2000, che stabilisce requisiti uniformi per le relazioni presentate sui programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di malattie animali approvati in vista di un finanziamento comunitario <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2000) 1015]** ..... 19

2000/323/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 4 maggio 2000, che istituisce un comitato dei consumatori [notificata con il numero C(2000) 408]** ..... 30

1

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 965/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 maggio 2000**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 maggio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	74,7
	068	64,6
	204	86,9
	999	75,4
0707 00 05	052	98,6
	628	128,8
	999	113,7
0709 90 70	052	78,4
	999	78,4
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	54,1
	204	35,0
	212	45,5
	220	33,6
	600	44,4
	624	52,2
	999	44,1
0805 30 10	388	65,2
	999	65,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	94,0
	400	112,0
	404	122,4
	508	82,9
	512	97,6
	528	83,9
	720	76,1
	804	107,9
	999	97,1

(<sup>1</sup>) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 966/2000 DELLA COMMISSIONE****dell'8 maggio 2000****relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 50 000 t di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 <sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 50 000 t di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento francese.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento francese indice una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, per

la rivendita sul mercato interno di 50 000 t di frumento tenero da esso detenuto.

*Articolo 2*

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 16 maggio 2000.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 13 giugno 2000.
3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento francese:

Office national interprofessionnel des céréales  
21, avenue Bosquet  
F-75326 Paris  
Telex: OFBLE 200490/OFIDM 203662  
Fax: (+33-1) 44 18 20 80.

*Articolo 3*

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

<sup>(4)</sup> GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.

## REGOLAMENTO (CE) N. 967/2000 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2000

**che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di spazzole per capelli originarie della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia, e che chiude il procedimento concernente le importazioni di spazzole per capelli originarie di Hong Kong**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 7 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. INFORMAZIONI GENERALI

- (1) Il 13 agosto 1999 la Commissione ha annunciato, mediante un avviso (in appresso denominato «avviso di apertura») pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(3)</sup>, l'apertura di un procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di spazzole per capelli originarie della Repubblica popolare cinese (in appresso denominata «la Cina»), di Hong Kong, della Repubblica di Corea (in appresso denominata «la Corea»), di Taiwan e della Thailandia.
- (2) Il procedimento è stato aperto in seguito alla denuncia presentata nel giugno 1999 dalla FEIBP (Fédération Européenne des Industries de la Brosserie et de la Pinceauterie) a nome di produttori comunitari che rappresentano oltre il 70 % della produzione comunitaria di spazzole per capelli. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping per tale prodotto e al conseguente pregiudizio grave, che sono stati ritenuti sufficienti, previa consultazione, per giustificare l'apertura del procedimento.
- (3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori comunitari denunciati, i produttori-esportatori e gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché le associazioni interessate e i rappresentanti dei paesi esportatori. È stata data alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite, entro i limiti stabiliti dall'avviso di apertura.
- (4) Al fine di permettere ai produttori cinesi di presentare, eventualmente, una domanda per il riconoscimento dello status di economia di mercato o una richiesta di

trattamento individuale, la Commissione ha inviato i necessari formulari ai produttori esportatori cinesi notoriamente interessati. Sono state ricevute richieste di riconoscimento dello status di economia di mercato da parte di tre produttori esportatori e richieste di trattamento individuale da parte di sette produttori esportatori.

- (5) I rappresentanti di Hong Kong hanno presentato osservazioni scritte e hanno chiesto entro i termini previsti, ed ottenuto, di essere sentiti. È stato sentito anche un importatore non collegato che aveva presentato domanda entro il termine previsto.
- (6) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate. Sono giunte risposte da parte di undici produttori comunitari, undici produttori-esportatori dei paesi interessati e dieci importatori comunitari.
- (7) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare in via preliminare il dumping, il pregiudizio e l'interesse comunitario e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

## a) Produttori comunitari

Francia

Lardenois SA, Hermes

Société générale de brosserie, Mouy

Société Medicis, Sélestat

Germania

Braun & Wettberg GmbH, Beerfelden

J. B. Keller Söhne Bürstenfabrik, Todtnau

Italia

Ippa, Padova

Ponzini SpA, Milano

Spagna

Cepilleria Bamar, SA, Segorbe

DOLS Industrial de Peluquería, Barcellona

Industrias Fushima, SL, Santander

Regno Unito

Mason Pearson Bros. Ltd, Londra

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU C 231 del 13.8.1999, pag. 2.

b) *Produttori/esportatori*

Taiwan

Tong Fong Brush Factory Co. Ltd, Taipei

Cina

Kai Fat Brush Factory Ltd, Hong Kong <sup>(1)</sup>Lee Chung Kee Plastic Brush Factory Ltd, Hong Kong <sup>(1)</sup>Long Sure Industries Ltd, Hong Kong <sup>(1)</sup>Lung Tain (Brothers) Company Ltd, Hong Kong <sup>(1)</sup>National Brushes & Plastic Manufactory Ltd, Hong Kong <sup>(1)</sup>

Ningbo Kai Fat Brush Co. Ltd, Ningbo

Yang Hau (Xiamen) Home Product Ltd, Xiamen

Nel quadro dell'inchiesta antidumping concernente le importazioni dalla Cina è stata fatta anche una visita di verifica in Argentina. Tale paese era originariamente stato scelto come possibile paese analogo per la determinazione del valore normale per le importazioni originarie della Cina.

Hong Kong

Nessun vero produttore di Hong Kong ha collaborato.

Corea

Kumduk Brush Co., Inc, Seoul

Kyung Sung Plastic &amp; Brushes Co., Seoul

Seodoo Industrial, Co., Seoul

Tailandia

Ly Long Brush Co., Nakornprathom

c) *Importatori comunitari non collegati*

Francia

Babylliss SA, Montrouge

Cork International SA, Thiais

Dollfus Mieg et Cie (DMC), Loos

FDG International, Orly

Italia

Paglieri, SpA, Alessandria

Spagna

Centros Comerciales Continente SA, Madrid

Centros Comerciales Pryca SA, Barcellona

Regno Unito

Albyn of Stonehaven, Stonehaven

Cork International, Nottingham.

- (8) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha coperto il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999 (in appresso denominato «periodo dell'inchiesta»). Per quanto concerne le tendenze in materia di valutazione del pregiudizio, la Commissione ha analizzato i dati concernenti il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1999.

**B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE****1. Prodotto in esame**

- (9) Il prodotto in questione sono le spazzole per capelli, attualmente classificabili al codice NC 9603 29 30. Le spazzole per capelli possono essere assemblate meccanicamente o manualmente su dorsi in materiale sintetico, legno o altri materiali, essere riempite di fiocchi naturali, misti o in materiale plastico, ed essere dotate di aghi inseriti o fusi nel corpo della spazzola. Le forme possono essere pneumatica, cilindrica, rettangolare/ovale, in filo ritorto o a scheletro. Nonostante tali differenze e sebbene le spazzole per capelli possano essere concepite per tipi diversi di capelli, la loro finalità e il loro utilizzo è sempre la spazzolatura, l'acconciatura e la districatura della capigliatura umana. Di conseguenza, poiché le loro caratteristiche fisiche principali e i loro usi sono gli stessi, esse sono considerate come un unico prodotto ai fini del presente procedimento.

**2. Prodotto simile**

- (10) La Commissione ha concluso che le principali caratteristiche fisiche e tecniche e gli usi delle spazzole per capelli importate dai paesi interessati sono simili al prodotto fabbricato e venduto dall'industria comunitaria nella Comunità. È inoltre emerso che le spazzole per capelli prodotte e vendute nel mercato nazionale della Corea, scelta come paese analogo per la Cina, erano simili alle spazzole per capelli prodotte in Cina ed esportate nella Comunità. Si è quindi concluso che le spazzole per capelli prodotte nei paesi interessati ed esportate nella Comunità, le spazzole per capelli prodotte e vendute nel mercato nazionale Coreano e quelle prodotte e vendute dall'industria comunitaria nel mercato comunitario sono un prodotto simile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «il regolamento di base»).

**C. RISULTANZE PER QUANTO CONCERNE HONG KONG**

- (11) L'inchiesta ha rivelato che il volume delle esportazioni nella Comunità del prodotto interessato originario del summenzionato paese erano inferiori ai livelli minimi. Effettivamente, dopo revisione da parte delle autorità doganali di uno degli Stati membri delle statistiche delle importazioni, le esportazioni da Hong Kong sono risultate ammontare a solamente 600 000 pezzi, pari allo 0,6 % delle importazioni totali e allo 0,5 % del mercato

<sup>(1)</sup> Società legalmente registrate a Hong Kong ma aventi uno stabilimento di produzione nella Cina continentale

comunitario. Di conseguenza, è stato deciso di chiudere la presente inchiesta per quanto concerne tale paese. L'industria comunitaria è stata informata di tale intenzione e non ha presentato informazioni che potessero inficiare la decisione di chiudere il procedimento nei riguardi di Hong Kong.

- (12) Tuttavia, considerando che taluni produttori esportatori cinesi sono legalmente stabiliti a Hong Kong e che le effettive attività produttive di Hong Kong sono abbastanza limitate, la Commissione chiederà alle autorità doganali nazionali della Comunità di controllare l'andamento delle importazioni di spazzole per capelli originarie di Hong Kong. Inoltre, la Commissione informerà le autorità di Hong Kong del fatto che un aumento ingiustificato del volume delle importazioni originarie di tale paese potrebbe portare i servizi della Commissione ad avviare una nuova inchiesta su dette pratiche.

#### D. DUMPING

##### 1. Cina

###### 1.1. Valore normale

###### *Status di economia di mercato*

- (13) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, il valore normale per la Cina è determinato in base al prezzo o al valore costruito dei produttori che possono dimostrare di rispettare i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), ovvero di operare in condizioni di economia di mercato. I produttori che hanno chiesto il riconoscimento dello status di economia di mercato hanno dovuto compilare un formulario specifico contenente tutte le necessarie informazioni concernenti la proprietà, la gestione e il controllo della società, come pure la determinazione delle sue politiche commerciali.
- (14) Tre società hanno chiesto lo status di economia di mercato. Sulla base dei dati forniti nei formulari è emerso che due di esse non operavano in condizioni di economia di mercato. È infatti risultato che non erano autorizzate a vendere sul mercato nazionale. Si è quindi concluso che tali società non soddisfacevano i requisiti stabiliti dal primo comma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e ad esse non è stato riconosciuto lo status di economia di mercato.
- (15) È risultato che la terza società era collegata ad una delle due summenzionate società non ammesse allo status di economia di mercato. Poiché le società appartenenti allo stesso gruppo devono essere trattate in modo uniforme, non è stato possibile riconoscere lo status di economia di mercato a tale società.
- (16) Le società interessate sono state informate di queste conclusioni ed hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni. La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione.

###### *Paese di riferimento*

- (17) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, al fine di stabilire il valore normale per le società cinesi, è stato necessario scegliere un paese di riferimento ad economia di mercato. A tal fine, l'industria comunitaria denunciante aveva suggerito l'Argentina. Nell'avviso di apertura, la Commissione ha comunicato che prevedeva di scegliere l'Argentina come paese di riferimento. Non sono state ricevute obiezioni entro i limiti di tempo specificati a tal fine nell'avviso di apertura.
- (18) Il produttore argentino, menzionato nella denuncia, è stato contattato dalla Commissione ed ha accettato di collaborare. Tuttavia, durante il sopralluogo effettuato presso la sede del produttore argentino, non è stato possibile verificare in modo appropriato il livello dei prezzi pagati sul mercato argentino né i costi di produzione. Inoltre, le vendite sul mercato nazionale argentino non sono risultate rappresentative delle esportazioni cinesi.
- (19) Di conseguenza, la Commissione ha cercato altre possibilità. Essendo la Corea l'unico paese ad economia di mercato interessato al procedimento e con vendite sul mercato nazionale, la Commissione ha valutato se la Corea costituisse una scelta appropriata. È risultato che il mercato nazionale coreano era ragionevolmente rappresentativo in termini di modelli di spazzole per capelli venduti e di livello di concorrenza. Di conseguenza, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto che la Corea costituisse, nel caso di specie, la scelta più ragionevole quanto a paese di riferimento.
- (20) In conclusione, e come illustrato più dettagliatamente ai punti da 26 a 29, il valore normale è stato stabilito sulla base dei prezzi sul mercato nazionale o del valore normale costruito del produttore coreano che ha collaborato. Provvisoriamente, il valore normale è stato basato sui venti prodotti principali dei quattro tipi di spazzole per capelli più venduti (pneumatiche, rotonde, ovali/rettangolari e combinate).
- ###### 1.2. Prezzo all'esportazione
- (21) Tutti i sette produttori esportatori cinesi hanno chiesto il trattamento individuale, ossia la determinazione di un margine di dumping individuale sulla base dei rispettivi prezzi all'esportazione.
- (22) La Commissione ha verificato se tali società godessero di fatto e di diritto di un grado sufficiente di indipendenza dallo Stato cinese in materia di prezzi all'esportazione.
- (23) Le società interessate sono state in grado di dimostrare alla Commissione che erano sufficientemente indipendenti dalle autorità cinesi. In particolare, è stato notato che tutte le società erano in parte o interamente di proprietà straniera. Esse hanno inoltre potuto dimostrare in modo soddisfacente alla Commissione la non interferenza dello Stato in materia di vendite all'esportazione. Inoltre, non sono state riscontrate restrizioni sul rimpatrio del capitale o dei profitti, sono stati applicati i tassi di conversione correnti e non è stato ravvisato alcun rischio di elusione. Di conseguenza, è stato deciso di riconoscere il trattamento individuale a tutte le società richiedenti.

(24) L'inchiesta ha dimostrato che tutte le vendite all'esportazione del prodotto in esame sono state fatte a clienti non collegati nella Comunità o ad operatori indipendenti in Cina per riesportazione nella Comunità. Quindi, il prezzo all'esportazione è stato calcolato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, cioè basandosi sui prezzi effettivamente pagati o pagabili da tali acquirenti indipendenti.

### 1.3. Confronto

(25) Ai fini di un confronto equo sono stati effettuati i debiti adeguamenti delle differenze menzionate all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, per le quali è stata dimostrata l'incidenza sulla comparabilità dei prezzi. Su tale base, sono stati effettuati adeguamenti in materia di sconti e riduzioni, trasporti, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, credito e commissioni.

### 1.4. Margine di dumping

#### Campionamento

(26) Nell'avviso di apertura è stato comunicato che, in considerazione della notevole portata e complessità del procedimento, si intendeva utilizzare tecniche di campionamento. Otto società si sono manifestate, cinque delle quali sono state scelte come campione. Poiché una parte significativa delle società prescelte, ossia due società con volumi di esportazioni significativi, non ha collaborato, si è ritenuto senza esito il metodo del campionamento. La Commissione ha quindi dovuto trovare un approccio alternativo.

(27) Considerando, da un lato, il numero considerevole di modelli di spazzole per capelli esportati dalla Cina e, dall'altro, il fatto che ben sette società avevano chiesto il trattamento individuale, ai fini delle misure provvisorie la Commissione ha stabilito il margine di dumping per tutte le società in base a campionamenti.

(28) Ciò è stato fatto sulla base di campioni comprendenti le transazioni all'esportazione concernenti i quattro modelli più venduti (pneumatico, tondo, ovale/rettangolare e misto) commercializzati dai due esportatori maggiori, Yang Hau e Kai Fat, che rappresentano circa il 75 % del totale delle esportazioni in questione effettuate dalle sette società. Inoltre, al fine di stabilire il valore normale, la Commissione ha utilizzato provvisoriamente i prezzi applicati sul mercato nazionale coreano per tipi di prodotto comparabili. Provvisoriamente, il valore normale è stato basato sui venti prodotti principali dei quattro tipi di spazzole per capelli più venduti (pneumatiche, rotonde, ovali/rettangolari e combinate). Tali modelli si situavano nel segmento inferiore del mercato e rappresentavano oltre l'80 % di tutte le vendite nazionali coreane.

(29) Su tale base, il margine medio ponderato di dumping è pari al 48,2 %. Tale margine si applica provvisoriamente a tutte le società che hanno collaborato e alle quali è stato concesso il trattamento individuale (ossia quelle elencate al punto 7). Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni in merito alla selezione del campione immediatamente dopo l'imposizione delle misure provvisorie entro i limiti di tempo specificati all'articolo 2 del presente regolamento.

#### *Margine di dumping per gli esportatori che non hanno collaborato*

(30) Il confronto tra le cifre Eurostat e i dati sul volume delle esportazioni nella Comunità forniti dai sette produttori/esportatori che hanno collaborato ha rivelato un livello di collaborazione estremamente basso (25,9 %), ritenuto insufficiente. È quindi stato deciso, provvisoriamente, di stabilire un margine di dumping sulla base di una comparazione della media ponderata del valore normale della Corea (0,97 EUR) rispetto al prezzo all'esportazione di Eurostat (0,42 EUR) ossia 0,55 EUR a pezzo.

## 2. Corea

### 2.1. Valore normale

(31) Per la determinazione del valore normale, la Commissione ha esaminato in primo luogo, per ciascun produttore/esportatore che ha accettato di collaborare, se il volume complessivo delle vendite interne del prodotto in causa fosse rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, cioè se tali vendite rappresentassero almeno il 5 % del volume delle vendite del prodotto per l'esportazione nella Comunità. Solo uno dei tre produttori coreani ha soddisfatto tale requisito.

(32) La Commissione ha poi valutato se per tale produttore/esportatore le vendite complessive interne di ciascun tipo di prodotto equivalessero al 5 % o più del volume delle vendite dello stesso modello esportato nella Comunità.

(33) Per i modelli di spazzole per capelli che avevano superato il suddetto test di rappresentatività, si è esaminato se fossero state realizzate vendite sufficienti nel corso di normali operazioni commerciali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(34) Laddove, per singoli modelli di spazzole per capelli, il volume di vendite nazionali ad un prezzo superiore al costo unitario ha rappresentato almeno l'80 % delle vendite ed il prezzo medio ponderato è risultato pari o superiore al costo medio ponderato, il valore normale è stato stabilito sulla base dei prezzi medi ponderati effettivamente pagati per tutte le vendite nazionali. Diversamente, il valore normale è stato stabilito sulla base della media ponderata dei prezzi effettivamente pagati per le rimanenti vendite nazionali remunerative, a condizione che queste rappresentassero almeno il 10 % delle vendite.



(35) Per quei modelli di spazzole per capelli il cui volume delle vendite nazionali (ossia sul mercato interno) era inferiore al 5 % del volume esportato nella Comunità, o il cui volume di vendite nazionali remunerative era inferiore al 10 %, le vendite nazionali sono state considerate insufficienti, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. Per tali modelli, il valore normale è stato costruito sulla base dei costi di produzione sopportati dal produttore esportatore interessato per il modello di prodotto in questione oltre ad un ragionevole importo per le spese di vendita, generali e amministrative (in appresso «SVGA») e i profitti conformemente all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. Sulla stessa base, il valore normale è stato costruito per i due produttori esportatori che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, non avevano alcuna vendita rappresentativa sul mercato nazionale.

(36) Per ciascun produttore esportatore, le SVGA sono state basate sulle vendite nazionali rappresentative dell'unico produttore esportatore coreano che aveva effettuato vendite nazionali, e il margine di profitto è stato basato sulle vendite nazionali rappresentative effettuate nel corso di normali operazioni commerciali da parte del medesimo produttore.

## 2.2. Prezzo all'esportazione

(37) Le esportazioni nella Comunità sono state effettuate direttamente a importatori indipendenti e i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili da questi importatori in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

## 2.3. Confronto

(38) Ai fini di un confronto equo sono stati effettuati i debiti adeguamenti delle differenze menzionate all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base per le quali è stata dimostrata l'incidenza sulla comparabilità dei prezzi. Su tale base sono stati effettuati, quando giustificati, adeguamenti in materia di sconti e riduzioni, trasporti, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, credito e commissioni.

## 2.4. Margine di dumping

### Metodo generale

(39) In conformità dell'articolo 2, paragrafi 10 e 11, del regolamento di base, e considerando che l'andamento dei prezzi all'esportazione è stato piuttosto omogeneo, i margini di dumping sono stati determinati mediante il confronto tra la media ponderata del valore normale per ciascun modello di spazzole per capelli per la Corea e la media ponderata del prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale per lo stesso modello di prodotto.

### Margine di dumping individuale

Kumduk Brush Co., Inc.:	19,5 %
Kyung Sung Plastic & Brushes Co.:	5,0 %
Seodoo Industrial, Co.:	12,9 %

### Residuo

(40) Il confronto tra le cifre Eurostat e i dati sul volume delle esportazioni nella Comunità forniti dai tre produttori/esportatori coreani che hanno collaborato ha rivelato un livello di collaborazione del 66,4 %, ritenuto insufficiente. Il dazio è quindi stato stabilito al livello della media dei cinquanta modelli maggiormente soggetti a dumping individuati in tale paese. Di conseguenza il margine di dumping è stato fissato al 42,6 %.

## 3. Taiwan

### 3.1. Valore normale

(41) L'unico produttore esportatore di Taiwan che ha collaborato non aveva effettuato vendite sul mercato nazionale. Di conseguenza, il valore normale è stato costruito sulla base dei costi di produzione sostenuti dal produttore esportatore interessato per il modello di prodotto in questione oltre ad un ragionevole importo per SVGA e i profitti conformemente all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. In mancanza di altri produttori esportatori di Taiwan o di dati sulla categoria generale del prodotto nella società interessata e nel paese d'origine, è stato deciso provvisoriamente di basare le SVGA sulle vendite nazionali rappresentative effettuate dal produttore coreano, e i margini di profitto sulle vendite nazionali rappresentative effettuate nel corso di normali operazioni commerciali da detto produttore coreano. Tale metodo è stato ritenuto ragionevole in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

### 3.2. Prezzo all'esportazione

(42) Le esportazioni nella Comunità sono state effettuate direttamente a importatori indipendenti e i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili da questi importatori in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

### 3.3. Confronto

(43) Ai fini di un confronto equo sono stati effettuati i debiti adeguamenti delle differenze menzionate all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, per le quali è stata dimostrata l'incidenza sulla comparabilità dei prezzi. Su tale base, sono stati effettuati adeguamenti in materia di sconti e riduzioni, trasporti, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, credito e commissioni.

(44) Il produttore esportatore di Taiwan ha chiesto un adeguamento per differenze a livello di stadio commerciale, asserendo che talune delle sue vendite all'esportazione erano OEM. Non è stato possibile riconoscere tale adeguamento perché il produttore esportatore non è stato in grado di fornire prove a sostegno di quanto asserito.

### 3.4. Margine di dumping

#### Metodo generale

- (45) È stato utilizzato lo stesso metodo descritto al punto 39.

#### Margine di dumping individuale

Tong Fong Brush Factory Co. Ltd.: 3,1 %

#### Residuo

- (46) Il confronto tra le cifre Eurostat e i dati sul volume delle esportazioni nella Comunità forniti dall'unico produttore esportatore taiwanese che ha collaborato ha evidenziato un livello di collaborazione del 45,5 %, ritenuto insufficiente. Di conseguenza, il metodo utilizzato per calcolare il margine antidumping residuo menzionato al punto 40 nel caso della Corea, è stato applicato anche a Taiwan. Il margine residuo è dell'11,9 %.

### 4. Thailandia

- (47) Un solo produttore esportatore thailandese si è manifestato, Ly Long Brush. Tale società è stata informata in merito ai dati mancanti ed ha avuto l'opportunità di presentare ulteriori osservazioni. Tuttavia, essa non ha fornito informazioni essenziali quali i dati relativi alle vendite all'esportazione e i costi di vendita ed è quindi stata considerata non collaborante. La società interessata è stata informata dei motivi della non accettazione finale dei dati presentati e delle conseguenze della mancata collaborazione.
- (48) Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati determinati in base ai dati disponibili nella denuncia. A tal riguardo, è stato effettuato l'adeguamento dello stadio commerciale rispetto a quanto contenuto nella denuncia onde applicarlo al valore normale. Conformemente all'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento di base le informazioni contenute nella denuncia sono state verificate in relazione alle statistiche ufficiali sulle importazioni e sono risultate coerenti con le informazioni ottenute da altre parti interessate nel corso dell'inchiesta.
- (49) Di conseguenza il margine di dumping è stato fissato al 48,4 %.

## E. L'INDUSTRIA COMUNITARIA

### 1. Il denunziante

- (50) La denuncia è stata presentata per conto dei produttori che rappresentano la maggior parte, in questo caso oltre il 70 %, della produzione totale di spazzole per capelli nella Comunità.

## 2. Campionamento

### 2.1. Procedimento

- (51) In considerazione del numero elevato di produttori comunitari che sostengono la denuncia e ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base, la Commissione ha annunciato nell'avviso di apertura la sua intenzione di selezionare un campione di produttori comunitari basato sul massimo volume rappresentativo di produzione e di vendita dell'industria comunitaria che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. A tal fine, la Commissione ha chiesto al denunciante di fornire informazioni sulla produzione, la vendita e l'occupazione nel 1998 in merito al prodotto in oggetto per i singoli membri che sostengono la denuncia.
- (52) Sulla scorta di tali informazioni i servizi della Commissione hanno selezionato 13 società, attive in sette Stati membri, alle quali hanno inviato questionari.

### 2.2. Criteri di selezione

- (53) Nella selezione si è tenuto conto dei seguenti criteri:
- localizzazione della società, con particolare interesse ai principali Stati membri produttori,
  - dimensioni e struttura produttiva delle società, con particolare interesse a selezionare un gruppo eterogeneo.

### 2.3. Produttori comunitari oggetto di campionamento

- (54) A parte gli undici produttori comunitari elencati al punto 7, lettera a), altri due produttori comunitari sono stati inclusi nel campione. Nel corso dell'inchiesta queste due società, ovvero la Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH e la Acca Kappa, sono state escluse dal campione, non essendo state in grado di fornire i dati richiesti, sebbene avessero espressamente sostenuto il procedimento. Inoltre, non è stato possibile tenere pienamente conto delle informazioni fornite dalla società Industrias Fushima nella fase provvisoria dell'inchiesta in quanto non è stato possibile aggregarli con quelle ottenute dagli altri produttori comunitari selezionati nel campione che hanno fornito i dati richiesti. Sono stati effettuati sopralluoghi presso nove delle undici società menzionate al punto 7, lettera a), incluse nel campione e che avevano risposto al questionario. Queste undici società costituiscono il massimo volume rappresentativo di produzione e di vendita dell'industria comunitaria che può essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

## 3. Definizione della produzione comunitaria

- (55) Nella Comunità, il prodotto in questione è fabbricato:
- dai produttori per conto dei quali è stata presentata la denuncia che sono stati selezionati e inclusi nel campione di cui sopra (in appresso «i produttori comunitari inclusi nel campione»),

- dai produttori per conto dei quali è stata presentata la denuncia che non sono stati inclusi nel campione,
- e da altri produttori comunitari che non sostengono la denuncia. Nessuno di questi produttori (in appresso «gli altri produttori comunitari») si è opposto al procedimento.

- (56) La Commissione ha valutato se tutte le società di cui sopra possano essere considerate come produttori comunitari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, poiché alcune di esse importano anche spazzole per capelli dai paesi esportatori interessati.
- (57) Non essendo disponibili dati sufficienti per tutte le società di cui sopra tale analisi è stata effettuata a livello dei produttori comunitari inclusi nel campione.
- (58) A tale riguardo è emerso che taluni dei produttori comunitari inclusi nel campione importano spazzole per capelli dai paesi esportatori interessati. I produttori comunitari inclusi nel campione hanno giustificato tali importazioni con la necessità di completare la loro gamma di prodotti, difendersi contro le importazioni a basso prezzo oggetto di dumping e mantenere la loro quota di mercato. Inoltre, tale attività di importazione non pregiudica il loro interesse principale, che consiste nella produzione propria di spazzole per capelli e non nella loro importazione. Effettivamente, tali importazioni non rappresentano una parte significativa delle vendite dei produttori comunitari interessati inclusi nel campione.
- (59) Si ritiene quindi che i produttori comunitari inclusi nel campione fanno parte della produzione comunitaria di spazzole per capelli ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base.
- (60) L'inchiesta non ha evidenziato alcun elemento che possa condurre a conclusioni diverse per quanto concerne il resto delle summenzionate società che producono spazzole per capelli nella Comunità. Si ritiene quindi che tutte le società menzionate al considerando 55 sono produttori comunitari di spazzole per capelli ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base.

#### 4. Definizione di industria comunitaria

- (61) I produttori comunitari che sostengono la denuncia (sia quelli inclusi nel campione che quelli non inclusi) rispondono ai requisiti in materia di rappresentatività ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, in quanto costituiscono oltre il 70 % della produzione comunitaria totale di spazzole per capelli e sono quindi ritenuti costituire l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento.

## F. PREGIUDIZIO

### 1. Osservazioni preliminari

- (62) Sulla base delle risultanze di cui sopra concernenti Hong Kong, le importazioni di spazzole per capelli originarie di Hong Kong non sono più considerate come importazioni in questione. Di conseguenza, unicamente le importazioni originarie degli altri paesi interessati sono state prese in considerazione ai fini della definizione del pregiudizio e della causalità che figura in appresso.
- (63) Considerando che, per quanto concerne l'industria comunitaria, è stata utilizzata la tecnica del campionamento, il pregiudizio è stato stabilito sulla base delle informazioni raccolte a livello sia dell'intera industria comunitaria che dei produttori comunitari inclusi nel campione.
- (64) L'industria comunitaria è caratterizzata da un elevato numero di operatori, spesso piccole e medie imprese, e dal fatto che tali imprese possono facilmente cessare o ridurre l'attività produttiva poiché i macchinari possono essere venduti o riconvertiti abbastanza facilmente per la fabbricazione di altri prodotti. Effettivamente, nel periodo considerato per la valutazione del pregiudizio (gennaio 1996-giugno 1999) diverse società hanno cessato o ridotto significativamente la loro produzione di spazzole per capelli.
- (65) Tale situazione ha inoltre determinato il fatto che, durante il periodo dell'inchiesta, l'industria comunitaria fosse costituita da società sufficientemente forti per resistere alla concorrenza delle importazioni oggetto di dumping e che, in certa misura, avevano beneficiato dell'uscita dal mercato delle società più deboli. In taluni casi, le attività, i macchinari e/o il personale delle società che avevano cessato o ridotto le loro attività sono stati assorbiti da società selezionate nel summenzionato campione. Nel 1998 e durante il periodo dell'inchiesta, due Stati membri in particolare, la Francia e la Germania, hanno risentito di tali sviluppi. Di conseguenza, la valutazione del pregiudizio deve essere vista alla luce del fatto che le superstiti società denunciante dell'industria comunitaria potrebbero aver temporaneamente goduto dell'uscita dal mercato da parte di altre società.

### 2. Consumo comunitario

- (66) Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, il consumo comunitario apparente è aumentato del 33 %, da circa 81 milioni a circa 107 milioni di pezzi. Più in dettaglio, esso è cresciuto significativamente tra il 1996 e il 1997, passando da 81 a circa 102 milioni di pezzi, è rimasto stabile tra il 1997 e il 1998 ed è nuovamente aumentato tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta da circa 102 a circa 107 milioni di pezzi.

### 3. Le importazioni in questione

#### 3.1. Valutazione cumulativa

- (67) La Commissione ha esaminato la situazione alla luce dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (68) Su tali presupposti si è stabilito provvisoriamente che, per quanto concerne le importazioni originarie di Cina, Corea, Thailandia e Taiwan, i margini di dumping rilevati sono superiori al livello minimo, i volumi delle importazioni non sono trascurabili e la valutazione cumulativa è opportuna alla luce della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto comunitario simile. Inoltre, tutti i prezzi all'importazione hanno sottoquotato i prezzi di vendita dell'industria comunitaria pur utilizzando canali di vendita identici o simili. Per tali motivi, è stato concluso provvisoriamente che le importazioni originarie dei summenzionati paesi interessati potevano essere valutate cumulativamente.

#### 3.2. Volume e quota di mercato

- (69) Il volume delle importazioni dai quattro paesi interessati è aumentato del 46 % ossia da circa 57 milioni di pezzi nel 1996 a circa 84 milioni di pezzi nel periodo dell'inchiesta. Le importazioni sono aumentate significativamente tra il 1996 e il 1997, ossia del 34 %, sono rimaste stabili tra il 1997 e il 1998 e sono ulteriormente aumentate dell'8 % tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta.
- (70) La quota del mercato comunitario detenuta dalle importazioni dai paesi interessati è aumentata significativamente tra il 1996 e il 1997 passando da circa il 71 % a circa il 75 % ed ha continuato ad aumentare, arrivando a circa il 78 % nel periodo dell'inchiesta.

#### 3.3. Prezzi

##### *Evoluzione dei prezzi*

- (71) Secondo i dati Eurostat, il prezzo medio praticato per le importazioni interessate è diminuito del 10 % passando da circa 0,51 EUR per pezzo nel 1996 a circa 0,46 EUR nel periodo dell'inchiesta. Un'analoga tendenza al ribasso si riscontra anche analizzando individualmente i prezzi medi praticati da ciascuno dei paesi interessati.

##### *Sottoquotazioni*

- (72) La Commissione ha inoltre esaminato se le vendite dei produttori esportatori nei paesi interessati fossero state effettuate a prezzi inferiori a quelli applicati dai produttori comunitari del campione durante il periodo dell'inchiesta.
- (73) A tal fine è stato effettuato un confronto tra le spazzole per capelli esportate e quelle prodotte nella Comunità dai produttori comunitari inclusi nel campione. I prezzi dei produttori esportatori sono stati adeguati al livello cif franco frontiera comunitaria dazio corrisposto, mentre i

prezzi dei produttori comunitari inclusi nel campione sono stati calcolati al livello franco fabbrica. Nell'ambito di ciascuna categoria di spazzole per capelli determinata per l'inchiesta, i prezzi medi ponderati dei produttori comunitari inclusi nel campione sono stati comparati con i prezzi medi all'esportazione di ciascun produttore esportatore interessato.

- (74) I margini di sottoquotazione per ciascuno dei paesi interessati, espressi in percentuale del prezzo praticato dai produttori comunitari inclusi nel campione, sono stati superiori al 45 %.

### 4. Situazione dell'industria comunitaria

#### 4.1. Dati relativi all'industria comunitaria nel suo complesso

##### *Nota preliminare*

- (75) Quando si fa ricorso al campionamento nell'ambito dell'industria comunitaria, la Commissione suole stabilire taluni indicatori del pregiudizio quali la capacità produttiva, le scorte, le vendite, la quota di mercato e l'impiego a livello di industria comunitaria e determinare gli indicatori del pregiudizio relativi alle prestazioni delle singole società quali i prezzi, i costi di produzione e i profitti in base alle informazioni concernenti i produttori comunitari inclusi nel campione.
- (76) In considerazione della struttura e della dimensione delle società che costituiscono l'industria comunitaria e della difficoltà di raccogliere informazioni sui livelli delle scorte a livello di industria comunitaria nel suo insieme, è stato possibile stabilire tale indicatore economico unicamente per i produttori comunitari inclusi nel campione. Poiché tali produttori costituiscono un volume di vendita e di produzione rappresentativo dell'insieme dell'industria comunitaria, le risultanze loro afferenti possono essere considerate rappresentative dell'industria comunitaria nel suo complesso.
- (77) L'inchiesta svolta per i produttori comunitari inclusi nel campione ha dimostrato che i loro dati in materia di produzione, capacità, vendite, quote di mercato e occupazione riflettono le informazioni raccolte a livello di industria comunitaria.

##### *Produzione*

- (78) Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta la produzione è scesa da circa 20 milioni di pezzi a circa 19 milioni, ossia un calo di circa il 3 %. Il calo più significativo è avvenuto tra il 1997 e il 1998. Sebbene tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta la produzione sia aumentata essa non è tornata al livello del 1996.

*Capacità produttiva*

- (79) La massima capacità produttiva, misurata in pezzi producibili all'anno dall'industria comunitaria, è salita da 72 milioni di unità nel 1996 a 77 milioni nel periodo dell'inchiesta (+ 7,5 %). Tale aumento non è dovuto ad investimenti in nuove campagne di produzione ma alla razionalizzazione della produzione e alla già menzionata modernizzazione dei macchinari.
- (80) Il livello di utilizzazione degli impianti è sceso dal 28 % nel 1996 al 25 % nel periodo dell'inchiesta. Il livello di utilizzo della capacità per quanto concerne il prodotto in questione rimane basso, in quanto l'industria comunitaria ha modificato l'assortimento dei prodotti a favore di prodotti diversi dalle spazzole per capelli per i quali la concorrenza dei prodotti importati è minore.

*Volume di vendita e quota di mercato*

- (81) Mentre il consumo comunitario è aumentato di circa il 33 % tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, il volume delle vendite dell'industria comunitaria è sceso di circa il 28 %, da circa 18 milioni di pezzi nel 1996 a circa 13 milioni di pezzi durante il periodo dell'inchiesta. Esso è diminuito significativamente (- 31 %) tra il 1996 e il 1998 e si è leggermente ripreso tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta rimanendo tuttavia ad un livello molto basso rispetto al 1996.
- (82) La quota di mercato comunitario è scesa da circa il 22 % nel 1996 a circa il 12 % durante il periodo dell'inchiesta. Essa è scesa drasticamente, ossia del 45 %, tra il 1996 e il 1998 ed ha poi continuato a diminuire decisamente.

*Occupazione*

- (83) Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta diversi produttori comunitari hanno cessato la loro attività e vi è stata una diminuzione degli occupati nel settore della produzione delle spazzole per capelli. Ciò ha comportato una diminuzione globale degli addetti alla produzione di spazzole per capelli da 790 dipendenti nel 1996 a 770 durante il periodo dell'inchiesta.
- (84) Tale tendenza è stata determinata dal fatto che talune società specializzate nella produzione di spazzole per capelli hanno tentato di adattare la loro gamma di prodotti verso altri prodotti non oggetto del presente procedimento. Tali altri prodotti, quali spazzolini da denti, spazzole da bagno, pennelli da barba e spazzole cosmetiche, fanno anch'essi parte del settore degli articoli da toeletta ma la concorrenza da parte delle importazioni è meno pronunciata.

**4.2. Dati relativi ai produttori comunitari compresi nel campione***Scorte*

- (85) Le scorte dei produttori comunitari inclusi nel campione sono diminuite significativamente (- 15 %) tra il 1996 e il 1998 e sono nuovamente aumentate tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta fino ad un livello leggermente superiore a quello del 1996. In generale, il livello delle scorte dei produttori comunitari inclusi nel campione è rimasto relativamente stabile tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta. È opportuno sottolineare che nel periodo dell'inchiesta il livello delle scorte, pari a 1,5 milioni di pezzi, ha rappresentato grossomodo il volume delle vendite mensili dell'industria comunitaria, considerando inoltre che in tale settore è necessario disporre di scorte per soddisfare prontamente gli ordini.

*Prezzi*

- (86) L'analisi dell'evoluzione dei prezzi dei produttori comunitari inclusi nel campione rivela che in termini generali questi sono rimasti relativamente stabili tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta. Il prezzo di vendita medio era di 1,60 EUR al pezzo nel 1996, sceso a 1,59 EUR nel periodo dell'inchiesta.
- (87) In considerazione delle importazioni a basso prezzo originarie dei paesi interessati a partire dal 1996, la maggior parte dei produttori comunitari inclusi nel campione ha mantenuto invariati i propri prezzi, mentre altri produttori comunitari inclusi nel campione li hanno ridotti. Inoltre, sempre a seguito di tale aumento, i produttori comunitari inclusi nel campione hanno cessato la produzione e la vendita di taluni prodotti di gamma bassa a favore di modelli di gamma più alta in nicchie di mercato nelle quali i prezzi sono superiori e la concorrenza diretta con le importazioni in dumping è meno marcata. Tale strategia ha avuto un impatto diretto sulla redditività dei produttori comunitari inclusi nel campione che è aumentata fino a superare leggermente il punto di pareggio dopo il 1997. Nonostante tale strategia, invece di aumentare, i prezzi sono leggermente diminuiti.

*Investimenti*

- (88) Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, i produttori comunitari inclusi nel campione hanno aumentato i loro investimenti da circa 132 000 EUR a circa 334 000 EUR. L'aumento più significativo si è avuto tra il 1996 e il 1998 in virtù del fatto che taluni produttori comunitari inclusi nel campione avevano assorbito le attività e i macchinari di altre società che avevano cessato la produzione di spazzole per capelli nella Comunità.

*Redditività*

(89) Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta la redditività dei produttori comunitari inclusi nel campione è passata da circa il -0,2 % nel 1996 a circa lo 0,49 % durante il periodo dell'inchiesta. Il fatto che tali produttori siano riusciti a raggiungere un livello di redditività leggermente superiore al punto di pareggio deve essere visto alla luce della summenzionata decisione di abbandonare la produzione di taluni modelli di gamma bassa in favore di altri modelli di gamma alta posizionati in nicchie di mercato nelle quali la concorrenza delle importazioni in dumping era meno marcata. Tuttavia, tale strategia non è riuscita ad evitare una riduzione dei volumi di vendita e delle quote di mercato, che hanno iniziato ad influire negativamente sui risultati finanziari durante il periodo dell'inchiesta. Considerando le economie di scala dell'industria in questione, questa strategia può tuttavia essere utilizzata solo in misura limitata e l'industria comunitaria necessita di una massa critica di produzione di prodotti standard al fine di mantenere un volume di vendite sufficiente, a lungo termine, a coprire i costi fissi e a raggiungere un certo livello di profitto.

(90) Inoltre, come già detto, i produttori comunitari inclusi nel campione fanno parte di quelle società dimostrate sufficientemente forti da resistere alla concorrenza delle importazioni oggetto di dumping e che, in certa misura, avevano beneficiato dell'abbandono del mercato da parte delle società più deboli. Di conseguenza, dato che essi potrebbero aver beneficiato dell'abbandono del mercato da parte di altre società, il loro sviluppo relativamente positivo in termini di redditività potrebbe essere stato sovrastimato.

**5. Conclusioni in materia di pregiudizio**

(91) Dall'esame dei summenzionati fattori risulta che tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta le importazioni oggetto di dumping sono aumentate significativamente in termini di volume e di quota di mercato, arrivando a coprire circa il 78 % del mercato comunitario nel periodo dell'inchiesta, e che i prezzi di vendita dell'industria comunitaria sono stati sostanzialmente sottoquotati da quelli delle importazioni in questione, con margini di sottoquotazione sempre superiori al 45 %.

(92) Inoltre, tra il 1996, in particolare dal 1997, e il periodo dell'inchiesta, la situazione dell'industria comunitaria si è deteriorata. Effettivamente, durante tale periodo essa ha subito un calo della produzione, dell'utilizzo della capacità produttiva, del volume delle vendite, della quota di mercato e dell'occupazione.

(93) Sebbene gli investimenti dei produttori comunitari inclusi nel campione siano aumentati e la loro redditività sia leggermente migliorata fino a raggiungere il punto di pareggio, l'inchiesta ha rivelato che tale leggero miglioramento in termini di risultati finanziari è attribuibile principalmente alla decisione presa da tali produttori comunitari inclusi nel campione di cessare la produzione e la vendita di taluni modelli di gamma bassa a favore di modelli di gamma più alta posizionati in nicchie di

mercato meno soggette alla concorrenza diretta delle importazioni in dumping. Si ritiene quindi che, qualora si fosse proseguita la fabbricazione di tutti i modelli di spazzole per capelli, i prezzi di vendita dei produttori comunitari inclusi nel campione sarebbero diminuiti significativamente e, di conseguenza, la loro redditività sarebbe peggiorata.

(94) A parte il fatto che, come già detto, tale strategia non è redditizia nel medio e lungo termine, neanche tale misura ha permesso all'industria comunitaria di mantenere o recuperare quote di mercato, e l'evoluzione del volume delle vendite e della quota di mercato ha continuato ad essere negativa nel contesto di una significativa espansione del mercato comunitario di spazzole per capelli.

(95) Si conclude pertanto che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave.

**G. CAUSALITÀ****1. Introduzione**

(96) Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni di spazzole per capelli originarie dei paesi in questione abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di portata tale da potersi definire grave. Si sono inoltre esaminati fattori noti diversi dalle importazioni oggetto di dumping che avrebbero potuto arrecare nello stesso periodo pregiudizio all'industria comunitaria, per assicurarsi che l'eventuale pregiudizio provocato da detti altri fattori non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

**2. Effetti delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati**

(97) Dall'esame degli effetti delle importazioni oggetto di dumping è risultato che, tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, il significativo aumento delle importazioni di spazzole per capelli originarie dei paesi interessati pari a circa il 46 % e la loro notevole penetrazione del mercato comunitario, con una quota di mercato di circa il 78 % durante il periodo dell'inchiesta, ha coinciso con un peggioramento della situazione dell'industria comunitaria, la cui quota del mercato comunitario è scesa del 10 %, da circa il 22 % a circa il 12 %.

(98) I prezzi di vendita dell'industria comunitaria sono stati significativamente sottoquotati da quelli delle importazioni oggetto di dumping le quali, godendo di una salda posizione sul mercato, hanno determinato l'evoluzione dei prezzi. Effettivamente, il mercato delle spazzole per capelli è caratterizzato da una considerevole concorrenza e, dal punto di vista della domanda, si riscontra un gran numero di rivenditori, catene di supermercati e grandi magazzini dotati di un significativo potere d'acquisto. L'evoluzione dei prezzi dei produttori comunitari inclusi nel campione dimostra una leggera diminuzione tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta; tuttavia, la decisione

dell'industria comunitaria, di fronte alle importazioni oggetto di dumping, di cessare la produzione e la vendita di taluni modelli di gamma bassa a favore di modelli di gamma superiore posizionati in una nicchia di mercato meno soggetta alla concorrenza delle importazioni in dumping avrebbe dovuto permetterle di aumentare i prezzi di vendita. Tale situazione porta alla conclusione che l'industria comunitaria ha subito una situazione di prezzi eccessivamente bassi.

- (99) Allo stesso tempo, l'industria comunitaria non è stata in grado di trarre beneficio dalla significativa crescita del mercato comunitario e, in un contesto di espansione del mercato pari al 33 % tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, i suoi volumi di vendita sono diminuiti del 28 %, con una conseguente perdita di quota di mercato del 10 % nel periodo dell'inchiesta.
- (100) Si ritiene quindi che la pressione esercitata dalle importazioni in questione in forma di sottoquotazione dei prezzi unitamente alla loro salda posizione nel mercato in termini di volume di vendita e quota di mercato hanno causato una situazione di prezzi eccessivamente bassi per i produttori comunitari e una perdita significativa in termini di volume di vendita, che ha condotto ad una perdita di quota di mercato.

### 3. Effetti di altri fattori

- (101) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping potessero avere contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Sono stati analizzati, in particolare, il comportamento degli altri produttori comunitari, l'andamento delle importazioni da paesi terzi, gli sviluppi tecnologici, l'andamento delle esportazioni e la produttività dell'industria comunitaria.

#### *Altri produttori comunitari*

- (102) Per quanto riguarda la produzione e le vendite degli altri produttori comunitari, queste sono diminuite in termini di volume tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta. La stessa tendenza è emersa anche per quanto riguarda la loro quota di mercato nel medesimo periodo.

#### *Importazioni da altri paesi terzi*

- (103) Durante il periodo dell'inchiesta, un solo paese terzo aveva quote di mercato comunitario superiori al 2 %: la Norvegia. Tuttavia, è risultato che in tale paese non esiste una produzione significativa di spazzole per capelli. Di conseguenza, è molto probabile che le importazioni dalla Norvegia fossero in realtà originarie di uno dei paesi interessati dal presente procedimento, in particolare la Cina, considerata la notevole penetrazione del mercato detenuta da tale paese.
- (104) Per quanto concerne i prezzi medi delle importazioni dalla Norvegia, questi non sembrano essere affidabili in quanto differiscono significativamente, in particolare nel 1998 e durante il periodo dell'inchiesta, dai prezzi medi

delle spazzole per capelli originari di tutti i paesi interessati o da uno qualsiasi dei paesi terzi.

- (105) Per quanto riguarda le importazioni originarie di Hong Kong, nel corso dell'inchiesta si è appurato che le esportazioni di spazzole per capelli originarie di tale paese erano inferiori al livello minimo durante il periodo dell'inchiesta.
- (106) Infine, la quota di mercato delle importazioni originarie di paesi terzi diversi dalla Norvegia è diminuita costantemente tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta passando dal 3 % al 2,23 %, e i loro prezzi medi, nel medesimo periodo, sono rimasti a livelli superiori rispetto a quelli delle importazioni originarie dei paesi interessati.

#### *Competitività e andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria*

- (107) Per quanto riguarda la competitività e la produttività dell'industria comunitaria, si è stabilito che tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta l'industria comunitaria ha cercato di mantenere i propri livelli di produzione e di vendita. Essa ha cessato la produzione e la vendita di taluni modelli del prodotto interessato a favore di alcuni altri al fine di mantenere un certo livello di vendite e di competitività.
- (108) Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, l'industria comunitaria ha inoltre mantenuto un livello stabile di vendite sui mercati d'esportazione dove era ugualmente in concorrenza diretta con i produttori esportatori interessati, quali i mercati statunitense e giapponese, caratterizzati da una domanda di prodotti di alta qualità fabbricati dall'industria comunitaria.

### 4. Conclusioni sul rapporto di causalità

- (109) La situazione negativa dell'industria comunitaria ha coinciso con un aumento delle importazioni dai paesi interessati e una sostanziale sottoquotazione dei prezzi ad opera di tali importazioni.
- (110) Data la posizione particolarmente salda delle importazioni interessate, non è stato identificato alcun altro fattore che possa aver contribuito a causare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. In particolare, per quanto concerne gli altri produttori comunitari, considerando che tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta hanno subito cali a livello di produzione, volume delle vendite e quote di mercato, essi non hanno contribuito a determinare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Per quanto concerne le importazioni da altri paesi terzi, in considerazione della loro quota di mercato durante il periodo dell'inchiesta, molto ridotta rispetto alle importazioni in questione, ed anche in considerazione del loro prezzo medio, apparentemente superiore a quello delle importazioni in questione durante il periodo dell'inchiesta, è da escludere che tali importazioni possano avere causato il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

- (111) Si conclude quindi provvisoriamente che il pregiudizio grave sofferto dall'industria comunitaria è stato causato dalle importazioni di spazzole per capelli originarie dei quattro paesi interessati.

#### H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (112) Al fine di valutare l'interesse della Comunità, la Commissione ha svolto un'inchiesta in merito ai probabili effetti dell'imposizione o della non imposizione di misure antidumping nei confronti degli operatori economici interessati. Sono stati inviati questionari specifici alle parti ritenute direttamente interessate al prodotto oggetto dell'indagine, in particolare ai fornitori di materie prime per spazzole per capelli, agli importatori non collegati e agli operatori economici che trattano il prodotto in questione. È stato inoltre invitato a presentare commenti il Bureau Européen des Unions de Consommateurs ossia l'associazione dei consumatori europei (in appresso «BEUC»).

##### 1. L'industria comunitaria

###### *Struttura dell'industria comunitaria*

- (113) L'industria comunitaria è composta soprattutto da piccole e medie imprese. Il processo di produzione è estremamente automatizzato e ad alta intensità di capitale. Quando si producono grandi volumi dello stesso modello si realizzano sostanziali economie di scala.
- (114) Le spazzole per capelli sono un prodotto di consumo disponibile in una grande varietà di modelli. Sebbene taluni modelli di spazzole per capelli vengano prodotti da diversi anni, tale prodotto è anch'esso soggetto all'evoluzione della moda e a richieste in quantità limitata in nicchie di mercato quali i prodotti specializzati per parrucchieri e i prodotti di lusso.
- (115) Negli ultimi anni l'industria comunitaria ha vissuto una fase di ristrutturazione in seguito alla cessazione o alla riduzione delle attività di produzione di spazzole per capelli da parte di alcune società. Talune società sono state incorporate mentre altre hanno sostituito la propria produzione con le importazioni, principalmente dai paesi interessati.

###### *Vitalità dell'industria comunitaria*

- (116) Nonostante la conferma del pregiudizio grave, l'industria comunitaria sembra vitale e concorrenziale. Tale valutazione provvisoria si basa su un'analisi dei seguenti elementi:

Ristrutturazione: è importante notare che l'industria comunitaria ha razionalizzato i processi produttivi e modernizzato il macchinario, come nel caso dei produttori comunitari inclusi nel campione; la maggiore effi-

cienza degli impianti ha quindi accresciuto la capacità produttiva dell'industria comunitaria.

Grado di sviluppo di nuovi prodotti: i produttori comunitari hanno sviluppato nuovi modelli di spazzole per capelli al fine di rimanere sul mercato proponendo nuovi prodotti in nicchie di mercato nelle quali la concorrenza dei paesi terzi è inizialmente molto ridotta.

Andamento delle esportazioni: le esportazioni del prodotto in questione da parte dell'industria comunitaria sono rimaste relativamente stabili intorno ai 7 milioni di pezzi tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta.

###### *Possibili effetti dell'adozione delle misure*

- (117) Si può in primo luogo prevedere che l'industria comunitaria aumenterà la propria quota di mercato nella Comunità in seguito all'imposizione di misure antidumping. Tale previsione è avvalorata dall'esistenza di una significativa capacità produttiva. In secondo luogo, poiché è prevedibile un aumento dell'utilizzo della capacità e quindi della produzione, i produttori comunitari potranno ridurre i loro costi unitari. Per quanto concerne i prezzi, si può prevedere un loro moderato aumento, sebbene non parallelo ai dazi antidumping. In conclusione, si prevede che l'aumento della produzione e delle vendite, da una parte, e la riduzione dei costi unitari, dall'altra, permetteranno ai produttori comunitari di recuperare remuneratività.

###### *Possibili effetti della mancata adozione delle misure*

- (118) Qualora non fossero adottate misure, è prevedibile il protrarsi della tendenza al ribasso riscontrata nel periodo tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta. A tale proposito, un'ulteriore erosione della situazione economica dell'industria comunitaria e, più in particolare, dei suoi volumi di vendita e della sua posizione sul mercato metterebbero a rischio tale attività con la probabile chiusura di diverse società e la perdita di posti di lavoro. Le informazioni fornite dai produttori comunitari inclusi nel campione indicano che negli ultimi anni la situazione economica è stata mantenuta nell'ottica di riguadagnare competitività e quote di mercato. Se l'attuale situazione dovesse perpetuarsi, si prevede che le imprese non potrebbero continuare ad operare in questo settore.

- (119) Con la riduzione del numero degli addetti alla produzione di spazzole per capelli, il personale qualificato non viene sostituito e possono perdersi le conoscenze tecniche fin qui acquisite. Inoltre, la pressione esercitata dal mercato per la commercializzazione di prodotti di gamma bassa porta all'utilizzo di materie prime a basso costo a discapito della qualità. Tale situazione è particolarmente pregiudizievole per l'industria comunitaria che per diversi anni ha goduto di fama mondiale in tale settore e che ha continuato ad utilizzare materie prime di alta qualità cercando al contempo di offrire i propri prodotti a prezzi competitivi.



## 2. Fornitori di materie prime per spazzole per capelli

- (120) Sono stati inviati questionari sull'interesse comunitario a più di venti fornitori di materie prime per spazzole per capelli quali setole, legno, plastica, fibre sintetiche ecc., che riforniscono principalmente l'industria comunitaria ma anche taluni produttori esportatori. Un unico fornitore ha collaborato all'indagine.
- (121) L'indagine ha rivelato che vi sono due tipi differenti di fornitori di materie prime per spazzole per capelli. Da un lato, vi sono grandi società per le quali la fornitura di materie prime per spazzole per capelli non rappresenta una parte significativa dell'attività e che quindi non si ritengono interessate dal presente procedimento. Dall'altro, vi sono società medie e piccole che hanno asserito di non disporre di sufficienti risorse per rispondere al questionario.
- (122) Gli effetti dell'imposizione di eventuali dazi antidumping sarebbero differenti per questi fornitori di materie prime. Per la prima categoria di fornitori, qualsiasi misura antidumping concernente le spazzole per capelli non avrebbe probabilmente alcun effetto, come denota la mancata collaborazione all'inchiesta. Tuttavia, in caso di adozione di misure antidumping, si può prevedere un impatto positivo nei confronti dei fornitori appartenenti al gruppo di piccole e medie imprese per le quali le spazzole per capelli costituiscono una parte importante della loro attività.

## 3. Importatori e operatori comunitari non collegati

- (123) Per quanto concerne gli importatori e operatori del settore delle spazzole per capelli nella Comunità, sono stati loro inviati oltre trenta questionari. Gli importatori non collegati del prodotto in questione nella Comunità hanno collaborato in maniera limitata. Infatti, sono state ricevute solo nove risposte, alcune delle quali incomplete.
- (124) Per tali società, né l'occupazione né investimenti significativi erano direttamente collegati al prodotto in questione. È infatti risultato che nessuno degli importatori non collegati si occupa esclusivamente del prodotto in questione, e che tutti commercializzano molti altri prodotti. Per quanto concerne gli operatori economici, la maggior parte è costituita da grandi magazzini, catene di supermercati, ecc., per i quali il prodotto in questione rappresenta una parte minima della propria attività.
- (125) Inoltre, considerando il gran numero di fornitori presenti sul mercato, qualsiasi incremento dei prezzi dovuto a misure antidumping sarebbe probabilmente di portata moderata e verrebbe quindi riflesso sui clienti degli importatori e degli operatori economici. A ciò si aggiunga il fatto che, per alcuni degli importatori, che importano spazzole per capelli da produttori esportatori con bassi margini di dumping, l'aumento dei costi sarà

relativamente contenuto e non provocherà rischi particolari alle loro operazioni commerciali.

- (126) Quanto precede giustifica la conclusione provvisoria in base alla quale l'imposizione di eventuali misure antidumping non dovrebbe avere un impatto decisivo sugli importatori non collegati, soprattutto in considerazione del fatto che questi non trattano esclusivamente il prodotto in questione, bensì una vasta gamma di prodotti.

## 4. Consumatori

- (127) Il BEUC non ha collaborato e non ha presentato osservazioni sebbene fosse stato espressamente invitato a farlo. Tuttavia, al fine di valutare l'eventuale impatto dei dazi antidumping sui consumatori, sono stati presi in considerazione i fattori che figurano in appresso.
- (128) Qualora i produttori esportatori soggetti a dazi antidumping elevati interrompessero le loro esportazioni sul mercato comunitario in considerazione del fatto che i loro prodotti non sono di una qualità tale da concorrere con i prodotti dell'industria comunitaria e degli altri produttori esportatori a prezzo equo, queste potrebbero essere sostituite da esportazioni dai paesi interessati soggette a dazi antidumping inferiori. A tale riguardo è opportuno osservare che il dazio antidumping medio per i rimanenti produttori esportatori sarebbe moderato. Inoltre, l'esperienza dimostra che in casi come questo, nei quali vi è un notevole margine commerciale, l'importo dei dazi versati non sarà ripercosso interamente sui consumatori. Inoltre, le preferenze dei consumatori potrebbero passare a prodotti fabbricati dall'industria comunitaria.
- (129) Considerando il livello dei dazi antidumping proposti per molti dei produttori esportatori interessati, l'elevato numero di produttori concorrenti nella Comunità e l'esistenza di importazioni da altri paesi terzi, è quindi poco probabile che le misure possano condurre ad un rialzo generalizzato dei prezzi delle spazzole per capelli nella Comunità.

## 5. Concorrenza ed effetti pregiudizievoli sugli scambi

- (130) Per quanto concerne gli effetti di eventuali misure sulla concorrenza nella Comunità, è probabile che molti dei produttori esportatori interessati continueranno a vendere i loro modelli sebbene a prezzi non pregiudizievoli, poiché godono di una solida posizione nel mercato. Di conseguenza, vi sarà ancora un considerevole numero di concorrenti sul mercato e, come detto, in considerazione del gran numero di produttori nella Comunità e delle importazioni da altri paesi terzi, come pure della trasparenza del mercato, i consumatori continueranno ad avere la scelta tra diversi fornitori del prodotto in questione a prezzi ragionevoli.

- (131) Visto quanto precede, si conclude che molto probabilmente la concorrenza rimarrà notevole anche dopo l'imposizione di misure antidumping. Sul mercato vi sarà un gran numero di operatori in grado di soddisfare la domanda e di offrire una vasta gamma di modelli di spazzole per capelli. È quindi improbabile che l'imposizione di misure antidumping limiti significativamente la scelta da parte dei consumatori o indebolisca la concorrenza.

## 6. Conclusioni relative all'interesse della Comunità

- (132) Sulla scorta di quanto precede si conclude che non esistono motivi impellenti che impediscano l'istituzione delle misure antidumping.

### I. MISURE PROPOSTE

#### 1. Livello necessario per eliminare il pregiudizio

- (133) Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse della Comunità, si dovrebbero adottare misure provvisorie al fine di impedire che le suddette importazioni in dumping arrechino ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.
- (134) Allo scopo di stabilire il livello del dazio provvisorio, la Commissione ha tenuto conto dei margini di dumping riscontrati e dell'importo del dazio necessario ad eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
- (135) Per stabilire il livello di dazio adeguato per eliminare il pregiudizio provocato dal dumping, occorre in primo luogo considerare il profitto minimo, tasse non corrisposte, necessario ai produttori comunitari per rimanere concorrenziali. È risultato che un margine di profitto del 5 % costituisce un livello minimo appropriato, considerando la necessità di investimenti a lungo termine. Tale livello di profitti corrisponde inoltre a quello che l'industria comunitaria può ragionevolmente attendersi in mancanza di dumping pregiudizievole.
- (136) Il necessario aumento dei prezzi è stato quindi determinato in base ad un confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione utilizzata per calcolare la sottoquotazione dei prezzi e i prezzi non pregiudizievoli dei diversi modelli venduti dall'industria comunitaria sul mercato comunitario. Il prezzo non pregiudizievole è stato calcolato sottraendo dal prezzo di vendita dell'industria comunitaria la media dei suoi effettivi margini di utile e aggiungendo il summenzionato margine di profitto del 5 %. Le differenze risultanti da tale

confronto sono quindi state espresse come percentuale del valore totale delle importazioni cif, e tali differenze sono sempre risultate superiori ai margini di dumping riscontrati.

#### 2. Dazio antidumping provvisorio proposto

- (137) Come già detto, in tutti i casi i livelli di eliminazione del pregiudizio sono risultati superiori ai margini di dumping riscontrati. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il dazio provvisorio imposto dovrebbe corrispondere al margine inferiore, ossia al margine di dumping.
- (138) Per quanto concerne i produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato, al fine di garantire l'efficacia delle misure e in considerazione del livello di collaborazione estremamente basso, si ritiene appropriato imporre un dazio antidumping in forma di importo specifico pari a 0,55 EUR per pezzo.
- (139) Le aliquote di dazio individuali specificate nel presente regolamento sono state fissate sulla base delle risultanze della presente inchiesta antidumping. Di conseguenza, esse riflettono la situazione riscontrata durante l'inchiesta per quanto concerne tali società. Tali aliquote di dazio (contrapposte al dazio per paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, ovvero dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nella parte operativa del presente regolamento, completa di nome e indirizzo, comprese le entità collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota di dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (140) Qualsiasi richiesta concernente l'applicazione di tali aliquote di dazio applicabili a singole società (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale o alla creazione di nuove unità produttive o di vendita) deve essere immediatamente indirizzata alla Commissione <sup>(1)</sup> unitamente a tutte le informazioni del caso, in particolare qualsiasi modifica delle attività della società concernenti la produzione e le vendite nazionali o all'esportazione connesse con tale cambiamento di nome o a tale creazione di nuove unità produttive o di vendita. Previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione modificherà, se necessario, il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote di dazio individuali.

### J. DISPOSIZIONI FINALI

- (141) A fini di buona amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate possano comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Inoltre, va precisato che tutte le risultanze elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali misure definitive,

<sup>(1)</sup> Commissione europea  
Direzione generale del Commercio  
Direzione C  
DM 24 — 8/38  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di spazzole per capelli attualmente classificabili al codice NC 9603 29 30, originarie della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia

Paese/società	Aliquota del dazio antidumping	Codice addizionale Taric
<b>Cina</b>		
Kai Fat Brush Factory Ltd	48,2 %	A134
Lee Chung Kee Plastic Brush Factory Ltd	48,2 %	A135
Long Sure Industries Ltd	48,2 %	A136
Lung Tain (Brothers) Company Ltd	48,2 %	A137
National Brushes & Plastic Manufactory Ltd	48,2 %	A138
Ningbo Kai Fat Brush Co. Ltd	48,2 %	A139
Yang Hau (Xiamen) Home Product Ltd	48,2 %	A140
Tutte le altre società	0,55 EUR al pezzo	8900
<b>Corea</b>		
Kumduk Brush Co., Inc.	19,5 %	A141
Kyung Sung Plastic & Brushes Co.	5,0 %	A142
Seodoo Industrial, Co.	12,9 %	A143
Tutte le altre società	42,6 %	8900
<b>Taiwan</b>		
Tong Fong Brush Factory Co. Ltd	3,1 %	A144

Paese/società	Aliquota del dazio antidumping	Codice addizionale Taric
Tutte le altre società	11,9 %	8900
<b>Thailandia</b>		
Tutte le società	48,4 %	

2. Il procedimento concernente le importazioni di spazzole per capelli originarie di Hong Kong è chiuso.

3. Salvo disposizione contraria, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

*Articolo 2*

Fatto salvo il disposto dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni scritte e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Pascal LAMY

*Membro della Commissione*

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 2000

**che stabilisce requisiti uniformi per le relazioni presentate sui programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di malattie animali approvati in vista di un finanziamento comunitario**

[notificata con il numero C(2000) 1015]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/322/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 24, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 90/424/CEE prevede, all'articolo 24, la possibilità di una partecipazione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali.
- (2) Ogni programma presentato in vista di una richiesta di finanziamento viene approvato singolarmente e le eventuali condizioni a cui è soggetto il contributo finanziario sono stabilite conformemente all'articolo 24, paragrafo 6.
- (3) L'articolo 24, paragrafo 11, della suddetta decisione prevede l'adozione di modalità di applicazione dello stesso articolo.
- (4) Per individuare i progressi conseguiti nell'attuazione dei programmi di eradicazione e sorveglianza e quindi i benefici ottenuti grazie all'erogazione di fondi comunitari, dev'essere applicato un sistema di valutazione.
- (5) Il sistema di valutazione deve comprendere un sistema di notifica che fornisca i dati epidemiologici ottenuti dai programmi.
- (6) È opportuno armonizzare tal sistema di notifica.
- (7) La responsabilità dell'applicazione e del successo del programma e di una corretta gestione finanziaria delle

misure che beneficiano di contributi comunitari spetta principalmente allo Stato membro richiedente.

- (8) Una gestione corretta è possibile soltanto se le persone responsabili degli animali nell'ambito del programma e il beneficiario finale del contributo sono noti all'autorità responsabile al momento dell'applicazione della misura e al momento della presentazione del pagamento alla Commissione; tali attività devono essere svolte con l'ausilio di un sistema informatizzato.
- (9) Ai fini di una gestione corretta occorre garantire che la stessa misura non venga finanziata o cofinanziata più volte.
- (10) Gli allevatori devono essere compensati al più presto possibile per gli animali abbattuti.
- (11) È opportuno stabilire modalità di applicazione relative alle informazioni finanziarie comprese nella domanda di pagamento prevista dall'articolo 24, paragrafo 8, della decisione 90/424/CEE.
- (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La presente decisione stabilisce requisiti uniformi per le relazioni presentate alla Commissione sui programmi relativi all'eradicazione e alla sorveglianza di malattie animali approvati in vista di un finanziamento comunitario.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.9.1990, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

*Articolo 2*

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- 1) Relazioni regolari: relazioni da presentare alla Commissione ad intervalli regolari.
- 2) Prima valutazione tecnica e finanziaria del programma: valutazione preliminare del programma in corso, da presentare alla Commissione anteriormente al 1° giugno, come previsto dall'articolo 24, paragrafo 7, della decisione 90/424/CEE.
- 3) Relazioni finali: relazioni da presentare alla Commissione per l'intero anno di attuazione del programma.
- 4) Domande di pagamento: domande di cui all'articolo 24, paragrafo 8, della decisione 90/424/CEE.

*Articolo 3*

Per i programmi di eradicazione e sorveglianza adottati conformemente all'articolo 24 della decisione 90/424/CEE, gli Stati membri presentano:

- 1) relazioni regolari per la brucellosi ovina e caprina e per la brucellosi bovina, che contengano almeno le informazioni di cui all'allegato I, parti 1, 2a, 3 e 4 (compilando le tabelle e fornendo le eventuali informazioni richieste);
- 2) relazioni regolari per la tubercolosi bovina, la leucosi enzootica bovina e la pleuropolmonite contagiosa dei bovini, che contengano almeno le informazioni di cui all'al-

legato I, parti 1, 2b e 4 (compilando le tabelle e fornendo le eventuali informazioni richieste);

- 3) una prima valutazione tecnica e finanziaria dei programmi per la brucellosi ovina e caprina, la brucellosi bovina, la tubercolosi bovina, la leucosi enzootica bovina e la pleuropolmonite contagiosa dei bovini, che comprenda almeno gli elementi di cui all'allegato II;
- 4) relazioni finali, corredate da domande di pagamento, per la brucellosi ovina e caprina, la brucellosi bovina, la tubercolosi bovina, la leucosi enzootica bovina e la pleuropolmonite contagiosa dei bovini, che contengano almeno le informazioni di cui all'allegato III.

*Articolo 4*

La presente decisione si applica ai programmi di eradicazione e di sorveglianza da attuare a decorrere dal 1° gennaio 2001.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

ALLEGATO I

PARTE I

PROVE NELLE AZIENDE

(una tabella per ogni malattia e per ogni specie)

1. Stato membro: ..... 2. Data: ..... 3. Periodo: .....
4. Malattia:  5. Brucellosi ovi-caprina  7. Tubercolosi bovina  9. Pleuropolmonite contagiose dei bovini
6. Brucellosi bovina  8. Leucosi enzoootica bovina
10. Specie animale:  11. Ovini/capri  12. Bovini

13. Regione (*)	14. Numero totale delle aziende	15. Numero totale delle aziende che beneficiano del programma	16. Numero delle aziende sottoposte a prove (1)						24. % complessiva positive (1)	
			17. Prima prova (2)	18. Positive	19. % positive (3)	20. Prove successive (4)	21. Positive	22. % positive (5)		23. % sottoposta a prova (6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. Totale										
26. Totale - 1 (8)										

(\*) Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato.

(1) Nel periodo di notifica.

(2) Aziende sottoposte a prove per la prima volta nel corso dell'intero anno che precede la fine del periodo di notifica per la rispettiva malattia.

(3) Sul numero di aziende sottoposte a prova (colonna 4).

(4) Numero di aziende sottoposte a più di una prova nel corso dell'intero anno (senza considerare il numero di visite nell'azienda) che precede la fine del periodo di notifica per la rispettiva malattia.

(5) Sul numero di aziende sottoposte a più di una prova (colonna 7).

(6) [(colonna 4 + colonna 7) × 100]; colonna 3.

(7) [(colonna 5 + colonna 8) × 100]; colonna 3.

(8) Totale dell'anno precedente nel periodo di notifica corrispondente.

## PARTE 2a

## PROVE SUGLI ANIMALI

(una tabella per ogni malattia e per ogni specie)

1. Stato membro: ..... 2. Data: ..... 3. Periodo: .....

4. Malattia:  5. Brucellosi ovi-caprina  6. Brucellosi bovina

7. Specie animale:  8. Ovini/caprini  9. Bovini

10. Regione (*)	11. Numero totale degli animali	12. Numero totale degli animali soggetti al programma	13. Animali sottoposti a prova (1)/risultati			17. Numero delle prove effettuate			21. Numero totale degli animali abbattuti (2)
			14. Numeri degli animali sottoposti a prova	15. Positivi	16. % positivi (3)	18. Prova del rosa di Bengala	19. Prova di fissazione del complemento	20. Altre prove (da specificare)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. Totale									
26. Totale - 1 (3)									

(\*) Regione definita nel programma approvato.

(1) Nel periodo di notifica.

(2) Sul numero degli animali sottoposti a prova (colonna 4).

(3) Totale dell'anno precedente nel periodo di notifica corrispondente.

PARTE 2b

**PROVE SUGLI ANIMALI**  
(una tabella per ogni malattia e per ogni specie)

1. Stato membro: ..... 2. Data: ..... 3. Periodo: .....

4. Malattia:  5. Tuberculosis bovina  7. Leucosi enzootica bovina  
 6. Pleuropolmonite contagiosa dei bovini

8. Regione (*)	9. Numero totale degli animali	10. Numero totale degli animali soggetti al programma	11. Animali sottoposti a prova (1)/risultati		15. Numero delle prove effettuate			19. Numero totale degli animali macellati (2)	
			12. Numero degli animali sottoposti a prova	13. Positivi	14. % positivi (2)	16. Prova A (da specificare)	17. Prova B (da specificare)		18. Prova C (da specificare)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. Totale									
26. Totale - 1 (3)									

(\*) Regione definita nel programma approvato.  
 (1) Nel periodo di notifica.  
 (2) Sul numero degli animali sottoposti a prova (colonna 4).  
 (3) Totale dell'anno precedente nel periodo di notifica corrispondente.







## ALLEGATO II

## REQUISITI PER LA PRIMA VALUTAZIONE TECNICA E FINANZIARIA

1. Stato membro: .....
2. Data: .....
3. Malattia:  4. brucellosi bovina  
 5. tubercolosi bovina  
 6. leucosi enzootica bovina  
 7. pleuropolmonite contagiosa dei bovini  
 8. brucellosi ovi-caprina

*Contenuto minimo della valutazione***1. Valutazione tecnica**

- 1.1. Conferma che tutta la normativa concernente l'attuazione del programma era in vigore il 1° gennaio dell'anno in corso o, in caso contrario, valutazione della situazione.
- 1.2. Valutazione dell'applicazione dei requisiti di bilancio necessari per lo svolgimento del programma.
- 1.3. Valutazione dell'applicazione delle misure previste dal programma (tutte le misure sono state avviate il 1° gennaio e sono applicate da allora? Sono state riscontrate difficoltà? In tal caso, quali sono state risolte e in che modo?)
- 1.4. I risultati preliminari dimostrano che gli obiettivi previsti saranno conseguiti? In caso contrario, perché?
- 1.5. Prospettive future: quali azioni sono previste per potenziare l'applicazione delle misure e per migliorare i risultati del programma?

**2. Aspetti finanziari**

- 2.1. Valutazione dei contributi già versati nell'ambito del programma per attuare le misure cofinanziate.
  - 2.2. Previsione dei contributi da versare nel corso dell'anno oggetto della notifica per attuare le misure cofinanziate.
-

## ALLEGATO III A

## REQUISITI PER LE RELAZIONI FINALI

1. Stato membro: .....
2. Data: .....
3. Malattia:  4. brucellosi bovina  
 5. tubercolosi bovina  
 6. leucosi enzootica bovina  
 7. pleuropolmonite contagiosa dei bovini  
 8. brucellosi ovi-caprina

*Contenuto minimo della relazione*

1. **Presentazione di dati che mostrano l'attuazione del programma e i progressi conseguiti**
    - 1.1. Tabelle richieste per le relazioni ma riguardanti l'intero anno
    - 1.2. Tabelle compilate di cui all'allegato III B e all'allegato III C
  2. **Valutazione tecnica della situazione**
    - 2.1. Situazione epidemiologica della malattia, in particolare per quanto riguarda la sua evoluzione nel periodo di notifica
    - 2.2. Raggiungimento degli obiettivi
    - 2.3. Difficoltà tecniche
      - Descrizione delle difficoltà
      - Soluzioni previste
    - 2.4. Difficoltà legislative
      - Descrizione delle difficoltà
      - Soluzioni previste
    - 2.5. Obiettivi per il futuro
  3. **Aspetti finanziari**
    - 3.1. Visione complessiva dei contributi versati nell'ambito del programma
    - 3.2. Elenco particolareggiato dei costi
-



ALLEGATO III C

RELAZIONE FINALE — RELAZIONE FINANZIARIA E DOMANDA DI PAGAMENTO  
(una tabella per ogni malattia e per ogni specie)

1. Stato membro: ..... 2. Data: ..... 3. Periodo: .....
4. Malattia:  5. Brucellosi ovi-caprina  7. Tubercolosi bovina  9. Pleuropolmonite contagiosa dei bovini  
 6. Brucellosi bovina  8. Leucosi enzootica bovina  
10. Specie animale:  11. Ovini/capri  12. Bovini

13. Regione (*)	14. Misure ammissibili al finanziamento (*)					
	15. Indennizzo (*)	16. Analisi di laboratorio	17. Altro (da specificare)	18. Altro (da specificare)	19. Altro (da specificare)	
1	2	3	4	5	6	
32. Totale (*)						

(\*) Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato.

(\*) I dati vanno forniti in moneta nazionale. IVA esclusa.

(\*) Importo rimborsato entro 90 giorni dall'abbattimento dell'animale o della presentazione della domanda.

(\*) Gli Stati membri garantiscono che almeno alla data della presentazione della relazione sia possibile determinare fino al beneficiario finale l'importo richiesto, utilizzando un sistema informatizzato.

**Si certifica che le informazioni fornite sono veritiere e che per le misure in questione non sono stati richiesti altri contributi comunitari**

..... (luogo, data) ..... (firma)

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**  
**del 4 maggio 2000**  
**che istituisce un comitato dei consumatori**

[notificata con il numero C(2000) 408]

(2000/323/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

*Articolo 2*

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
considerando quanto segue:

- (1) È opportuno che la Commissione consulti i consumatori sui problemi che riguardano la tutela dei loro interessi a livello comunitario.
- (2) Con decisione 95/260/CE <sup>(1)</sup> è stato istituito un comitato dei consumatori per dar modo alla Commissione di sentire il parere delle organizzazioni rappresentative dei consumatori.
- (3) La decisione 283/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che stabilisce un quadro generale per le attività comunitarie a favore dei consumatori <sup>(2)</sup> consente di finanziare le organizzazioni europee dei consumatori.
- (4) L'esperienza acquisita col funzionamento del comitato mostra che occorre migliorarne la rappresentatività, in modo che quello nuovo risulti rappresentativo dei consumatori di tutti gli Stati membri della Comunità europea, sia che essi siano organizzati a livello nazionale o europeo.
- (5) Il comitato dei consumatori dovrebbe essere dotato di uno statuto basato sull'esperienza acquisita.
- (6) La Commissione si pone l'obiettivo di un soddisfacente equilibrio fra i due sessi nella composizione del comitato,

DECIDE:

*Articolo 1*

1. La Commissione istituisce un comitato dei consumatori, in appresso denominato «il comitato».
2. Il comitato è composto da rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori nazionali ed europee.
3. Le organizzazioni nazionali dei consumatori devono essere rappresentative quanto a numero di aderenti e perseguire come obiettivo unico o principale la difesa degli interessi dei consumatori; esse devono altresì essere indipendenti dagli ambienti imprenditoriali.
4. Le organizzazioni europee dei consumatori sono quelle che soddisfano i criteri stabiliti dall'articolo 5 della decisione 283/1999/CE.

<sup>(1)</sup> GU L 162 del 13.7.1995, pag. 37.

<sup>(2)</sup> GU L 34 del 9.2.1999, pag. 1.

La Commissione può consultare il comitato su tutti i problemi relativi alla tutela degli interessi dei consumatori a livello comunitario.

*Articolo 3*

Il comitato si compone di:

- 15 membri che rappresentano le organizzazioni nazionali dei consumatori, uno per Stato membro,
- un membro di ciascuna organizzazione europea dei consumatori secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

I membri del comitato che rappresentano organizzazioni nazionali dei consumatori devono informare e consultare le associazioni a nome delle quali partecipano al comitato.

*Articolo 4*

1. I membri del comitato che rappresentano organizzazioni nazionali dei consumatori sono nominati dalla Commissione su proposta degli organismi, ove questi esistono, istituiti dagli Stati membri per coordinare le associazioni dei consumatori a livello nazionale.

Se l'organismo che a livello nazionale coordina le associazioni dei consumatori non è in grado di presentare un'unica proposta, esso deve sottoporre alla Commissione un breve elenco contenente al massimo tre candidati, fra i quali la Commissione opera la scelta.

Qualora un simile organismo non esista, la Commissione nomina il membro rappresentante le organizzazioni di un determinato paese dopo aver convocato le organizzazioni nazionali dei consumatori e dopo aver chiesto loro di indicare un candidato. In caso di disaccordo, esse presentano un breve elenco contenente al massimo tre candidati, fra i quali la Commissione opera la scelta.

2. I membri delle organizzazioni europee dei consumatori sono nominati dalla Commissione su proposta delle organizzazioni che soddisfano i criteri stabiliti dalla decisione 283/1999/CE.

3. È nominato un numero di supplenti pari a quello dei membri di cui ai paragrafi 1 e 2 secondo le stesse modalità valide per questi ultimi. Il supplente sostituisce automaticamente un membro in caso di sua assenza o impedimento.

*Articolo 5*

1. Il mandato dei membri ha durata di tre anni ed è rinnovabile.

Al termine del triennio, i membri restano in carica fino alla loro sostituzione o al prolungamento del loro mandato.

Il mandato dei membri viene a scadenza prima del termine in caso di dimissioni o di decesso. Un membro può anche essere sostituito prima del tempo su richiesta dell'organizzazione che lo ha proposto. Il membro viene dunque sostituito per la rimanente parte del triennio in base alla procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

2. Il comitato può invitare a partecipare ai suoi lavori, in qualità di esperto, qualunque persona dotata di una particolare competenza su un punto all'ordine del giorno.

*Articolo 6*

Le funzioni esercitate non vengono retribuite.

*Articolo 7*

La Commissione pubblica l'elenco dei membri e dei supplenti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, a fini informativi.

*Articolo 8*

Le riunioni del comitato sono presiedute da un rappresentante della Commissione. La Commissione cura i servizi di segreteria del comitato e ne organizza il lavoro.

*Articolo 9*

Il comitato si riunisce presso la sede della Commissione, che ne convoca le riunioni di norma quattro volte all'anno.

*Articolo 10*

Le discussioni del comitato sono basate sulle richieste di parere avanzate dalla Commissione. Quest'ultima quando chiede un parere può fissare il termine ultimo entro il quale lo stesso dev'essere formulato. Le posizioni assunte dai membri risultano dal verbale trasmesso alla Commissione, e i pareri adottati sono allegati al verbale stesso.

*Articolo 11*

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 287 del trattato, i membri del comitato e i supplenti non possono divulgare le informazioni acquisite nel corso del proprio lavoro per il comitato qualora la Commissione li informi che il parere richiesto o la questione sollevata è di natura confidenziale.

*Articolo 12*

La decisione 95/260/CE è abrogata.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---